

TORNATA DEL 30 MARZO 1871

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* — Il deputato Marchetti è eletto segretario della Camera. — Presentazione della relazione sullo schema di legge per estendere alla provincia di Roma la competenza della Corte di cassazione. — Seguito della discussione dello schema di legge sulla riscossione delle imposte dirette — Articolo di aggiunta del deputato Cancellieri all'articolo 59, impugnato dai deputati Villa Pernice, relatore, e Corbetta, respinto — Aggiunta del deputato Merizzi al 67°, approvata — Aggiunta del deputato Billia Paolo al 68° — Dopo osservazioni del ministro per le finanze e dei deputati Villa-Pernice e De Blasiis, l'articolo 69 è approvato con emendamento — Emendamento del deputato Billia Paolo al 70°, rigettato — Emendamenti dei deputati Mussi, Negrotto e Bortolucci al 71° — Parlano il relatore, il ministro e il deputato Piroli — Approvazione di quello del deputato Mussi — Emendamento del deputato Della Rocca al 74°, rigettato — Osservazioni dei deputati Rasponi G., Lovito e Pancrazi sul 75°, e risposte del ministro e del relatore — Gli articoli sono approvati fino al 75. — Presentazione della relazione sullo schema di legge per modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale e della legge sulla stampa — Istanza del ministro sull'ordine del giorno — Annunzio di tre interpellanze, dei deputati Branca, Leardi, e Alli-Maccarani.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.

SICCARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

BERTEA, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

13,530. Gli impiegati addetti all'ex-tenuta reale di Portici si rivolgono al Parlamento onde provveda che dal ministro delle finanze sia loro conservato l'emolumento che ora ricevono e l'alloggio che occupano, o venga loro corrisposta una equivalente indennità.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

DELLA ROCCA. Colla petizione 13,530 gli impiegati dell'ex-tenuta reale di Portici ricorrono al Parlamento contro un provvedimento preso a loro danno dal ministro delle finanze, con cui sono disconosciuti tutti i loro diritti, tutte le loro ragioni, ed è manomessa la loro posizione già assodata in forza di precedenti leggi e risoluzioni governative. Egli quindi, esercitando il prezioso diritto di petizione, invocano dall'equità e dalla saviezza del Parlamento le analoghe determinazioni, che valgano a correggere una disposizione per essi infesta ed ingiusta e che li getta sul lastrico.

Io non posso entrare in maggiori spiegazioni e particolarità intorno alle ragioni de' petizionanti, dacchè

non è questa la sede propria; ma affermo nettamente che siffatta petizione mi sembra meritevole di tutta la sollecitudine di questo ramo del Parlamento, e che debba essere prestamente discussa; epperò prego la Camera di dichiararla d'urgenza.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della votazione fatta nella seduta di ieri per la nomina di un segretario della Camera.

Le schede furono 260; maggioranza 131.

L'onorevole Marchetti ottenne 164 voti; l'onorevole Di Blasio 78. Voti dispersi 10, schede bianche 8.

L'onorevole Marchetti avendo raggiunto la maggioranza assoluta, è proclamato segretario della Camera.

Per affari di famiglia il deputato Legnazzi chiede un congedo di 15 giorni; il deputato Tranfo di un mese.

(Questi congedi sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Pisanelli ha facoltà di parlare per presentare una relazione.

PISANELLI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione intorno alla proposta di legge per disposizioni provvisorie concernenti la Corte di cassazione per la provincia di Roma. (V. Stampato n° 86-A)

Ho anche incarico di avvertire la Camera che questa legge dovrebbe andare in vigore dal 1° aprile,

quindi chiederei che venisse discussa nella tornata di domani.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà che sia accolta la domanda del relatore...

FINZI. (*A mezza voce*) Se sarà finita questa discussione!

PRESIDENTE. Se vi è qualcuno che vi si opponga, lo prego di fare le sue osservazioni a voce alta.

Io non ho altro a fare che interpellare la Camera.

Chi intende che sia messa all'ordine del giorno in principio della seduta di domani la discussione di questo progetto di legge si alzi.

(La Camera acconsente.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

La Commissione riferisce ora sull'articolo 39, che è rimasto sospeso?

VILLA-PERNICE, relatore. Si riserva di riferire più tardi.

PRESIDENTE. La discussione è rimasta sospesa al « Capitolo terzo. *Disposizioni comuni alla esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili.* — Art. 58 I mezzi di esecuzione, stabiliti dalla presente legge per le imposte e sovrimeposte, sono anche applicabili alle tasse dirette stabilite a favore di provincie, di comuni, o di altri enti morali autorizzati da legge a imporre tasse dirette da eseguirsi colle medesime forme delle imposte dirette dello Stato.

« Gli esattori delle tasse o contributi degli enti morali saranno parificati agli esattori comunali, e sottoposti quindi alle prescrizioni portate dalla presente legge. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 59. L'esattore per la esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, e autorizzati dal procuratore del Re. »

(È approvato.)

Gli onorevoli Cancellieri e Lacava hanno proposto un articolo 59 bis, ossia un articolo da aggiungersi dopo il 59, del tenore seguente:

« L'esattore, per di cui mandato si proceda, è tenuto a rispondere civilmente del pregiudicio che i debitori o i terzi possano risentire per gli atti illegali dei messi, e per qualunque irregolarità od omissione ai medesimi imputabile nell'esecuzione. »

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Nel seno della Commissione fu solle-

vata da me e dall'onorevole Lacava la questione di cui fa oggetto l'articolo aggiunto che avete inteso leggere. Il messo dell'esattore ha le facoltà niente meno che di un usciere, e quindi esercita le funzioni di ufficiale pubblico.

Ora, per gli uscieri ci è la garanzia delle qualità personali che si richiedono per la nomina, e ci è pure la garanzia della cauzione e dell'interesse a non compromettere un ufficio conferito a vita, ma pel messo non ci vedo alcuna garanzia, e intanto questi ha facoltà di eseguire con forme più spedite, tutti gli atti di usciere, compresi quelli dell'espropriazione immobiliare; e siccome a rigor di termine il messo, come suona il significato stesso della parola, è un semplice incaricato dall'esattore, si è creduto per garanzia dei terzi e dei debitori di proporre un articolo aggiuntivo col quale si dichiara che gli esattori siano responsabili civilmente del pregiudicio che possano cagionare gli atti illegali e le irregolarità dei messi nell'esecuzione.

In questa proposta avvi niente più che l'applicazione di un principio di diritto comune, cioè che il mandante sia responsabile del fatto del suo mandatario, perchè nella specie il messo non può considerarsi a rigor di termine che come un mandatario.

Per queste considerazioni voglio sperare che il ministro delle finanze non si opponga alla proposta e che la Camera l'approvi.

VILLA PERNICE, relatore. La proposta sviluppata testè dall'onorevole Cancellieri, a cui accedette anche l'onorevole Lacava, venne già presentata alla Commissione, della quale essi, come è noto, fan parte.

La Commissione non ha creduto di accettarla, ed allora i proponenti si sono riservati di portarla alla Camera.

Pare a prima giunta che non si comprenda una grave questione in questa proposta, ma la Commissione crede che ci sia, in quanto che il venire in una legge introducendo disposizioni inutili, può condurre al risultato di confondere il concetto della legge e di renderla molto difficile nella sua applicazione.

O voi considerate i messi di cui si tratta come incaricati dell'esattore, ed allora non fa bisogno di indicare che sono civilmente responsabili, perchè ogni incaricato è responsabile civilmente, e il diritto comune al titolo *Del mandato* stabilisce quali sono gli obblighi di chi assume un incarico.

Quanto poi al supporre che possano commettere atti illegali che si riferiscano all'esecuzione privilegiata, non v'è bisogno di dire che l'esattore ne è responsabile. Perchè il messo che cosa è? Il messo non rappresenta che l'esattore; quindi, perchè l'atto non sia legale, bisogna che le persone di cui si è valso l'esattore non si sieno assoggettate alle norme stabilite in conformità di tale procedura speciale, ed allora si riterrà che gli atti non siano avvenuti, perchè l'esattore deve attenersi ai termini e ai modi determinati da

questa procedura onde gli atti abbiano valore e siano riconosciuti; dunque non vi può essere caso che il contribuente possa impunemente soffrire danno, quando il messo, rappresentando l'esattore, non avesse ottemperato alle prescrizioni della legge. O si suppone un caso più grave, e che supera, direi, la competenza civile, e allora come volete che l'esattore, nominando il suo messo, sia garante di un reato che egli commettesse? Vi provvederà il Codice penale.

Aggiungo poi un'altra osservazione, onde acquietar meglio la coscienza dei miei colleghi e della Camera, cioè, che è difficile che i messi possano commettere abusi. Per nominarli si adottano formalità che infondono sicurezza sul carattere dei messi, perchè all'articolo 59 è stabilito che l'esattore, per l'esecuzione, non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale, ed autorizzati dal procuratore del Re, e queste due autorità sono così rispettabili da lasciar ritenere che, l'una prima di procedere alla nomina, l'altra prima di dare la sua autorizzazione, vorranno assumere anteriormente delle informazioni e non accordare il carattere di messo a persone le quali possano poi facilmente in linea civile o penale venire a commettere degli abusi. Per queste ragioni la maggioranza della Giunta è nella dispiacenza di dovere insistere nel respingere la proposta degli onorevoli Lacava e Cancellieri.

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare.

CANCELLIERI. Risponderò brevemente alle osservazioni dell'onorevole relatore, facendo presenti alla Camera i casi più comuni, che sono previsti dagli articoli 34 e 35.

Il messo, nel fare il pignoramento, deve lasciare copia dell'atto al debitore se è presente, o, in mancanza, rimetterla al domicilio del debitore; e, se non faccia tale notificazione, è responsabile il messo della omissione, la quale comprometta positivamente l'interesse del debitore. Ora questi messi, i quali ben sappiamo che di ordinario sono nullatenenti, come volete che siano essi i soli responsabili delle conseguenze dannose di tale omissione? Perchè non renderne responsabile l'esattore, al di cui riguardo non è il messo che un semplice agente materiale?

Avete ammesso in questa legge il procedimento immobiliare ed autorizzaste in esso l'opera del messo, anzichè dell'uscieri, per tutte le notificazioni che occorrono. Chi non vede quanto sia pericolosa tale facoltà data ai messi, quando del fatto loro, che può compromettere gravissimi interessi, siano dessi unicamente i responsabili?

FINZI. Il messo è uno strumento dell'esattore.

CANCELLIERI. L'onorevole Finzi dice bene che il messo sia uno strumento dell'esattore, il quale perciò deve rispondere degli atti di esso. E, come applicazione di cotesto principio, torno a raccomandare l'accettazione

dell'articolo che ebbi l'onore di presentare insieme all'onorevole mio amico Lacava.

CORBETTA. (*Della Commissione*) Prego la Camera di non allarmarsi nei dubbii posti innanzi dall'onorevole Cancellieri, poichè questi messi non sono altro che mandatari degli esattori. Se i messi faranno cosa che implichi la nullità degli atti, se faranno cosa che arrechi danno, soccorreranno le disposizioni degli articoli 72 e 73, che dicono appunto che chiunque si crede gravato dagli atti dell'esattore per irregolarità nelle forme, per eccesso o per altri titoli, può presentare un ricorso all'agente delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le osservazioni dell'esattore, trasmette il ricorso al prefetto.

Di più, l'articolo 73 dice che le parti che si ravvisassero lese dagli atti dell'esattore, hanno l'adito aperto a provvedersi davanti l'autorità giudiziaria. I messi non sono altro che mandatari dell'esattore, quindi sopra quest'ultimo viene a ricadere la responsabilità. Non so quindi perchè si voglia creare una nuova responsabilità, mentre qui responsabilità non può intercorrere che fra l'esattore, che è il mandante, ed il messo, che è il mandatario.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo aggiuntivo proposto dagli onorevoli Cancellieri e Lacava:

« L'esattore per di cui mandato si procede, è tenuto a rispondere civilmente del pregiudizio che i debitori o i terzi possano risentire per gli atti illegali dei messi, per qualunque irregolarità od omissione ai medesimi imputabili nella esecuzione. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato e quindi respinto.)

(Sono approvati senza discussione i seguenti sette articoli:)

« Art. 60. L'esattore può farsi rappresentare davanti al pretore, semprechè gli occorra, col mezzo di uno dei suoi messi sovra indicati senza bisogno di procura.

« Art. 61. La esecuzione sopra i mobili o gli immobili posti fuori del comune dell'esattore creditore non reca pregiudizio al diritto di prelazione che spetta agli esattori locali per la riscossione delle imposte dovute nella rispettiva loro esattoria.

« Art. 62. Se per parte del debitore, o di altri, si fa o si può temere resistenza agli atti esecutivi, il messo può richiedere l'assistenza della forza pubblica per mezzo del sindaco.

« Art. 63. Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati, o degli immobili posti in vendita, può, citando l'esattore davanti il pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione a suo favore di quanto gli spetta.

« Il pretore provvederà in conformità dell'articolo 647 del Codice di procedura civile.

« Art. 64. I creditori, ancorchè privilegiati, non possono fare opposizione che sul prezzo della vendita.

senza sospenderla. Essi si uniformeranno alle disposizioni dell'articolo 646 del Codice di procedura civile.

« Art. 65. Gli atti esecutivi intrapresi dall'esattore sopra mobili col pignoramento, o sopra immobili colla trascrizione dell'avviso d'asta nell'ufficio della conservazione delle ipoteche, non possono essere interrotti od arrestati da altro procedimento ordinario in via esecutiva.

« Similmente l'esattore non può intraprendere atti esecutivi nelle forme stabilite da questa legge sopra beni mobili od immobili che già si trovino colpiti da altro procedimento esecutivo ordinario in virtù di atto di pignoramento quanto ai mobili, o di trascrizione del precetto di pagare quanto agli immobili. È tuttavia riservato all'esattore il diritto di procedere colle forme stabilite da questa legge sopra i frutti pendenti del fondo compreso nel precetto trascritto pel pagamento di imposte garantite da privilegio sui frutti medesimi.

« Art. 66. L'incaricato della esecuzione deve desistere da ogni atto ulteriore, sotto pena dei danni o delle spese, quando il debitore od un terzo, prima che sia seguita la vendita, faccia il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori di spese e multe, o la esibizione della quietanza rilasciata dall'esattore.

« Non è ammessa per la sospensione degli atti esecutivi altra eccezione che quella di pagamento, nè altra prova del pagamento che la quietanza dell'esattore.

« Art. 67. Chiunque voglia essere avvertito dall'esattore degli atti esecutivi che dal medesimo vengano promossi contro un contribuente paga all'esattore lire cinque, indicando il nome del contribuente ed il proprio domicilio; e l'esattore deve con lettera raccomandata, spedita per mezzo postale, porgergli avviso degli atti che va ad intraprendere, sotto pena della multa di lire 200 a favore della parte interessata, oltre la rifusione dei danni. »

La parola spetta all'onorevole Merizzi.

MERIZZI. Il progetto di questa legge non ha, mi pare, tenuto conto dell'interesse che ha il padrone direttario del fondo quando l'esecuzione cade sopra stabili che il debitore dell'imposta possiede solamente a utile dominio.

Il sistema che vigeva nelle provincie lombardo-venete era assai più liberale, sotto questo rapporto, nell'interesse dei contribuenti.

Infatti, quando dai registri censuari appariva che determinati stabili erano posseduti da un debitore della imposta ma che questi stabili erano vincolati ad enfiteusi a favore di un padrone direttario, era dalla legge fatto obbligo all'esattore di avvertire il direttario quando volesse procedere all'asta di siffatti stabili: e quest'obbligo nell'esattore dell'avviso rispondeva ad un duplice interesse: all'interesse del padrone diretto, al quale non può essere indifferente che lo stabile *obnoxio* cada in mano d'una persona anzi che

d'un'altra, ed all'interesse del contribuente come pure a quello dell'erario, in quanto che nella maggior parte dei casi, quando il direttario è avvertito che l'utilista è minacciato della subasta dello stabile, egli interviene, paga l'esattore, e l'erario viene così soddisfatto, risparmiandosi all'utilista l'espropriazione.

La Commissione potrà rispondere che a questo intento si è soddisfatto colla disposizione dell'articolo 67, con cui si stabilisce che sia in facoltà del direttario, pagando cinque lire all'esattore, di obbligare questo ad avvertirlo degli atti esecutivi che vengono da lui promossi.

Ma mi permetta la Commissione di osservare che in molti casi questo rimedio sarebbe peggiore del male. Quando tutto lo stabile sia posseduto da una sola persona, io ammetto che il rimedio possa valere; ma quando invece (come avviene nelle provincie dove la proprietà è molto divisa) il dominio utile è diviso fra trenta, quaranta o cinquanta persone, costringere il direttario a pagare cinque lire per ciascun utilista che potrebbe essere soggetto all'esecuzione, sarebbe un provvedimento per verità troppo oneroso.

Per questi motivi l'onorevole mio amico Mussi ed io ci siamo permessi di sottoporre alla considerazione della Camera un emendamento che tende ad obbligare l'esattore ad avvertire il direttario, quando dai registri censuari appaia che lo stabile è vincolato a diretto dominio, e preghiamo la Camera perchè voglia accettarlo.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Merizzi e Mussi hanno proposta la seguente aggiunta all'articolo 67:

« Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'articolo 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, dovrà l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso; e ciò nel modo tracciato dall'articolo 48, e senza corrispettivo. »

Trasmetto questa proposta alla Giunta, perchè si compiaccia di esprimere su di essa il suo avviso.

L'onorevole Pellatis è presente?

(Non c'è.)

Siccome non è presente per svolgere il suo emendamento, s'intende che lo ritira.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole Merizzi viene a fare alla Giunta, relativamente a questo articolo 47, un appunto perfettamente contrario a quello di alcuni altri colleghi.

Egli crede che il lucro di cinque lire accordato all'esattore sia troppo forte, specialmente quando si riferisce ad un dato ordine di persone come sarebbe nel caso di divisione di proprietà.

Invece da questa parte della Camera ho sentito dirmi che l'obbligo dell'esattore di notificare a chiunque voglia esserne avvertito gli atti che va ad intraprendere, mediante un compenso di cinque lire, sia gravis-

simo per l'esattore, perchè lo mette nella condizione di dover incontrare spese per tenere nota in un registro delle persone che vogliono essere avvisate, e farlo colla massima esattezza a scanso di grave responsabilità.

Quanto al caso della divisione di un fondo in diretto dominio e in dominio utile, davvero non saprei riscontrare in qual modo potrebbe essere pregiudicato il direttario se l'utilista, per causa del pagamento dell'imposta, venisse escusso col privilegio fiscale dall'esattore, perchè il direttario ha un diritto reale, il quale è scritto nei libri censuari come parte di proprietà che non può essere alienata, e qualunque siasi l'esito della vendita del fondo, ne cadesse anche l'aggiudicazione al demanio, il diritto del direttario non può essere pregiudicato, poichè è un peso reale afficente il fondo, e nè l'esattore nè il demanio non possono acquistare più di quello che spetti all'utilista, che è in faccia al demanio il debitore dell'imposta. Vuol dire che se questo dominio utile non basta a pagare l'imposta, sarà uno di quei casi in cui c'è l'assoluta impotenza per il pagamento; ma per ciò non potrebbe mai, a mio modo di vedere, essere danneggiato il direttario, ne soffrire mai detrimento in nessun caso, perchè il livello è una vera divisione di proprietà.

A queste osservazioni aggiungo che sarebbe fare una diversità di trattamento in confronto dei terzi il concedere al direttario di essere avvisato senza pagar niente. Sarebbe una differenza di trattamento che non avrebbe fondamento di equità, poichè questo articolo 37 è stato introdotto in vantaggio di tutti i terzi.

Chiunque vuol essere avvertito, degli atti esecutivi, paga cinque lire all'esattore. Perciò nei casi contemplati da questo articolo non mi pare convenga fare una speciale distinzione pel direttario perchè egli non soffra alcun danno; e quand'anche potesse soffrir danno, ciò che a me sembra impossibile, non si stimerebbe questo dalla Commissione sufficiente motivo per fare una differenza di trattamento, e costituirlo in una condizione migliore di quella degli altri terzi; per cui la Commissione crede d'insistere sulla sua redazione.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Merizzi.

MERIZZI. L'onorevole signor relatore trova un ostacolo nelle spese che verrebbero ad essere addossate all'esattore. Ma io faccio osservare che nello stesso modo con cui l'esattore avvisa il debitore ed i creditori ipotecari, a sensi di quanto prescrive l'articolo 48 della legge sostenendo all'uopo una piccolissima spesa, nello stesso modo e nello stesso tempo può essere avvisato il direttario senza che da ciò derivi un onere speciale per l'esattore.

Che poi il proprietario diretto abbia un interesse evidente a conoscere a chi venga subastato lo stabile, mi pare che non possa mettersi in dubbio. Si supponga, per esempio, il caso che si tratti di una pro-

prietà boschiva; il proprietario diretto non avrà un interesse evidente di conoscere in mano di chi cada questo bosco, il quale appena caduto in potere del deliberatario potrebbe venir privato delle piante che ne compongono il valore principale, se non unico?

Per queste considerazioni spero che il mio emendamento sarà accettato dalla Camera.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Merizzi e Mussi propongono all'articolo 67 la seguente aggiunta, di cui do nuovamente lettura:

« Quando poi risulti dall'elenco censuario, di cui all'articolo 47, che lo stabile da subastarsi sia soggetto ad enfiteusi, dovrà l'esattore notificare l'avviso d'asta anche alla parte direttaria nominata nell'elenco stesso, e ciò nel modo tracciato dall'articolo 48 e senza corrispettivo. »

Domando se quest'aggiunta è appoggiata.

(È appoggiata, e, dopo prova e controprova, è adottata.)

Ora pongo ai voti l'articolo 67 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 68. Una copia degli atti d'incanto autenticata dal segretario comunale dei mobili, e dal cancelliere della pretura per gl'immobili, si trasmette entro 10 giorni dalla vendita all'agenzia delle imposte. »

A questo articolo l'onorevole Billia Paolo propone la seguente aggiunta:

« I beni mobili venduti all'asta saranno consegnati all'acquirente nell'atto della deliberazione.

« Degli stabili invece l'acquirente sarà messo in possesso dall'esattore, trascorsi che siano tre mesi dalla deliberazione. »

L'onorevole Billia Paolo ha facoltà di sviluppare questa sua aggiunta.

BILLIA PAOLO. In questo progetto di legge non vedo che sia stabilito il modo nè il tempo di consegnare all'acquirente i mobili o stabili deliberati. Prego la Camera di osservare che questa omissione è di qualche importanza.

Nell'articolo 39 è detto bensì che si farà la consegna dei mobili, ma non è detto quando, ed io vorrei che si dicesse all'atto della delibera.

Relativamente poi agli stabili è detto che debba l'acquirente pagare entro tre giorni il prezzo, ma non è detto quando nè da chi gli sarà fatta la consegna dello stabile.

Mi sembrerebbe quindi opportuno di fare quest'aggiunta non tenendovi che sia fatta anche in altro articolo. Quello che mi interessa si è che sia stabilito che l'esattore fa la consegna dello stabile in tempo determinato, che io fisserei a tre mesi dalla delibera, perchè durante i tre mesi il creditore ipotecario ed anche il debitore esecutato possano effettuare la ricupera.

VILLA-PERNICE, relatore. Dirò che le parole dell'onorevole Billia mi giunsero in modo da non poterne ben

comprendere il significato. D'altronde non saprei come potesse mettersi qui all'articolo 68 l'aggiunta che propone l'onorevole Billia.

PRESIDENTE. L'onorevole Billia la propone proprio qui all'articolo 68?

BILLIA P. Se ho proposto di fare quest'aggiunta all'articolo 68, si è perchè in quest'articolo si parla di trasmettere gli atti d'incanto all'agenzia delle imposte, sia riguardo ai mobili, come relativamente agli stabili; e perchè il capitolo terzo versa sulle disposizioni comuni all'esecuzione sopra i mobili e sopra gli immobili. Del resto, ripeto, mi riporto alla Commissione se credesse di collocare quest'aggiunta in altro punto della legge.

SELLA, ministro per le finanze. Allora io proporrei che fosse rinviata, e pregherei coloro i quali vogliono presentare emendamenti, a volerli trasmettere prima alla Commissione, perchè, improvvisando emendamenti in questo modo senza ponderarli, si corre il pericolo di distruggere l'armonia di una legge così importante come la presente.

Quindi mi pare che, dal momento che non è indispensabile di aggiungere all'articolo 68 l'emendamento dell'onorevole Billia, il quale del resto non si oppone a che venga sospesa la deliberazione della Camera in proposito, sia opportuno che la Commissione lo esamini onde ne riferisca in altra tornata.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze propone che sia sospesa la votazione sull'articolo 68.

MINISTRO PER LE FINANZE. No, propongo che sia sospeso l'emendamento soltanto.

PRESIDENTE. Ma se per avventura quest'aggiunta dovesse trovare posto all'articolo 68, sarebbe poco conveniente che oggi si votasse l'articolo per poi domani, o quando la Camera lo credesse, farvi un'aggiunta.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Billia propone quest'aggiunta dichiarandosi indifferente a che la si faccia all'articolo 68 o ad un altro articolo.

Si sa che la Commissione, prima che si passi allo squittinio segreto della legge, ha sempre facoltà di proporre aggiunte agli articoli votati; quindi pare che si possa votare l'articolo sotto riserva alla Commissione di vedere dove meglio convenga collocare questa aggiunta dell'onorevole Billia nel caso venga accettata.

Mi sembra che questo modo possa seguirsi senza inconveniente alcuno.

VILLA-PERNICE, relatore. L'emendamento dell'onorevole Billia sia preso come aggiunta all'articolo 68, sia preso come articolo isolato, non ha niente a che fare coll'articolo 68 del progetto della Commissione, per cui resterà sempre in facoltà della Commissione, quando ammettesse la proposta dell'onorevole Billia, di stabilire un articolo 68 bis.

PRESIDENTE. Onorevole Billia, aderisce a che sia sospeso questo emendamento?

BILLIA P. Aderisco.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo 68.

(È approvato.)

« Art. 69. L'esattore per le spese degli atti esecutivi regolati da questa legge ha diritto a due centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento; e a due altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita od il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima.

« Nell'esecuzione sugli immobili i primi due centesimi per ogni lira del credito saranno dovuti quando l'avviso d'asta sia stato inserito ed affisso, giusta le prescrizioni dell'articolo 49; ed i due altri centesimi quando il debito venga soddisfatto prima del deliberamento. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Io chieggo che siano ripristinati in quest'articolo i tre centesimi proposti dal Ministero.

Non so se sbaglio: è materia questa sulla quale io personalmente non ho grande competenza; ma io prego la Camera di considerare che le spese per gli atti esecutivi regolati da questa legge, specialmente quando si tratta di piccole quote, sono all'incirca di quattro centesimi che coll'articolo, come verrebbe redatto, si vengono ad accordare all'esattore. Se si tratta di piccole quote, io temo che le spese superino questi quattro centesimi.

Ed infatti veggio nella legge analoga che vige in alcune parti del regno che si concedono cinque centesimi.

Ora, se la spesa media effettivamente supera questi quattro centesimi, quale sarà il risultato? Evidentemente sarà questo, che ogni esattore, prima di pigliare sopra di sé un'esattoria, farà i suoi conti. Egli dirà: io avrò delle piccole quote per le quali dovrò procedere agli atti esecutivi, e dovrò sostenere la spesa di tanto; ma per l'articolo 69 non ho che i quattro centesimi per ispesse di rimborso. Quindi egli sarà nella necessità di accrescere la sua domanda d'aggio: e ne verrà per conseguenza che i contribuenti diligenti dovranno pagare di più per questo fatto, cioè dovranno pagare essi le spese dell'esazione contro i contribuenti morosi, il che non mi pare giusto.

Laonde io mi permetto di sollevare la questione: e non avendo il convincimento che questi quattro centesimi che sarebbero concessi da quest'articolo come fu redatto dalla Commissione siano sufficienti per coprire le spese, io devo pregare la Camera di voler ristabilire i cinque centesimi, mediante cui è meno probabile che succeda l'ingiustizia da me accennata.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

VILLA-PERNICE, relatore. Il signor ministro, leggendo la relazione della Giunta incaricata di riferire su questo progetto, si sarà già persuaso come nella Giunta

stessa vi fossero persone le quali hanno sostenuto la stessa sua tesi. Perchè non vi è dubbio che qualunque spesa, di cui non venisse rimborsato l'esattore, non avrebbe altro effetto che di rincarare l'aggio, il quale si paga da tutti i contribuenti, e quindi anche dai contribuenti diligenti.

Quello spirito di conciliazione che aveva informate le deliberazioni della Giunta in altri casi, e specialmente quando si trattò della multa, è prevalso anche in questo articolo, ed è prevalso anche per qualche motivo che ha la sua speciale importanza, cioè che all'articolo 70 successivo, come il signor ministro può verificare, la Giunta ha introdotta una diminuzione per le tasse degli atti giudiziari.

In questa legge essendo ammesso molte volte il giudice, anche gli atti vengono ad essere più costosi di quello che non fossero col sistema della patente del 1816, la quale, quantunque escludesse sempre l'intervento del giudice, stabiliva cinque centesimi per le spese di esecuzione. E notisi che questi atti giudiziari possono verificarsi in molti casi, per cui la Giunta è giustificata dell'aver limitate le conseguenze di spesa stabilendo la diminuzione di una metà delle tasse relative. Invece nel progetto ministeriale le conseguenze degli atti giudiziari relativamente alla spesa essendo più gravi, vedrà il signor ministro nella sua saggezza, se crede che la diminuzione nella misura proposta dalla Commissione non possa essere sufficiente a bilanciare la differenza risultante dalla diminuzione dei compensi dell'articolo 59 da tre a due centesimi per l'esattore per le spese di esecuzione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io confesso che mi riservo, giunto all'articolo 70, di pregare la Camera di mantenere le tasse di registro quali sono state proposte dal Ministero, perchè naturalmente questa proposta avrebbe per conseguenza una diminuzione dei prodotti; e siccome ai bisogni dell'erario è pur sempre necessario provvedere, così a questa diminuzione converrebbe cercare dei mezzi per provvedere.

Osservo poi che, se a termini della patente del 1816, come vige in Lombardia, si richiedevano cinque centesimi anche colle tasse giudiziarie che vi erano, mi pare che, indipendentemente da quello che si delibererà per l'articolo 70, debbono sussistere questi cinque centesimi, poichè io ritengo che il ridurre a così minimi termini il compenso all'esattore per le spese che deve sostenere nel procedere agli atti esecutivi, sia il far cadere sui contribuenti diligenti il peso della negligenza dei contribuenti morosi, il che, lo ripeto, mi sembra essere disforme ad ogni principio di giustizia; quindi insisto nella mia proposta.

Mi duole di dovermi scostare dalla maggioranza della Commissione, ma la Camera apprezzerà i motivi che mi spingono ad insistere nella cifra primitiva, poichè questi motivi s'informano ad un sentimento di giustizia che dobbiamo avere verso chi paga esatta-

mente, non aggravandolo delle spese che si debbono fare per causa di coloro che non pagano. (*Ai voti! ai voti!*)

DE BLASIS. (*Della Giunta*) Tutte le molteplici transazioni e modificazioni che si sono fatte in questa legge, sono state fatte appunto per possibilmente combinare gli interessi dei contribuenti puntuali, con quelli dei contribuenti che non lo sono. Certamente noi dobbiamo avere a cuore che i contribuenti puntuali non siano aggravati per colpa di quelli che non pagano; ma dobbiamo anche avere a cuore che i contribuenti che non pagano alle scadenze essendo frequentemente a ciò indotti non da mala volontà, ma da impotenza, non sieno malmenati soverchiamente. Questa costante preoccupazione ha avuta la Commissione, la quale perciò si è indotta a prendere sempre una via di mezzo per salvare da soverchi aggravii e gli uni e gli altri; ora nella legge, secondo il progetto ministeriale, all'articolo 70 era proposta la diminuzione solamente di un terzo per le tasse dipendenti dalla tariffa giudiziaria; l'onorevole ministro dice che non bisogna mettersi in questa via di diminuire le tariffe daziarie. Ma il progetto ministeriale si era già messo in questa via accordando la diminuzione di un terzo, e noi abbiamo solamente creduto di allargare alquanto la concessione, portandola dal terzo alla metà. Ora resta a vedere se la Camera ammette il concetto che noi ci siamo formati, o se vorrà stare alla proposta ministeriale, quando si dovrà votare l'articolo 70; ma una volta ammesso che fosse conservata la proposta della Commissione, cioè che la riduzione sulle tariffe giudiziarie fosse della metà, è innegabile che anche nella materia contemplata all'articolo 69 una tale riduzione maggiore di spese dovrà influire, poichè minore sarà l'importanza delle spese che dovrà fare l'esattore, e perciò qualche centesimo di meno può accordarsi in compenso di esse.

Parve inoltre alla Commissione alquanto inconsequente che coloro i quali colla loro impuntualità facessero giungere l'esattore solamente al precetto per l'espropriazione dei mobili o degli immobili avessero da pagare tre centesimi, nel mentre soli due dovessero pagarne quegli altri che, continuando nella loro impuntualità per un lasso di tempo assai maggiore, costringessero l'esattore a spese assai più considerevoli per venire fino alla vendita degli immobili.

Si volle dunque dalla Commissione togliere via anche questo sconcio stabilendo che fosse almeno una egual somma pagata tanto nel primo che nel secondo caso, e nel tempo stesso si volle tener conto di quell'agevolezza alquanto maggiore che ai contribuenti morosi poteva accordarsi in considerazione della modificazione proposta all'articolo 70.

Pregherei quindi l'onorevole ministro, ove egli non tenga assolutamente a sostenere che nell'articolo 70 si debba ritornare al solo terzo di riduzione, lo pre-

gherei, dico, a non volersi opporre a che nell'articolo 69 questo quinto centesimo sia bonificato al contribuente moroso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi arrendo a una parte delle considerazioni dell'onorevole De Blasiis, e propongo in via di transazione di ristabilire questi tre centesimi piuttosto nella seconda che nella prima parte.

Signori, io sono convinto che realmente quando si tratterà di piccole quote ciò che si riceve non basterà, quindi proporrei che questi tre centesimi, invece di essere riferiti a quelli che si pagano al pignoramento, siano messi quando abbia luogo la vendita.

Faccio questa transazione per dimostrare che anche io mi accosto, quando posso, alla Commissione alla quale debbo essere molto grato pel lavoro che ha fatto. La prego quindi di volerla accettare perchè si ottiene anche qualche cosa nel senso delle sue idee, attesochè coloro i quali fanno venire gli atti esecutivi fino al pignoramento soltanto, anzichè fino alla vendita, non pagheranno che due centesimi.

DE BLASIIS. Forse sarebbe bene di votare prima l'articolo 70 e poi il 69; dappoichè se nella redazione dell'articolo 70 la Camera era d'opinione di accordare soltanto la diminuzione del terzo sulle tariffe giudiziarie, allora io accetterei la proposta dell'onorevole ministro; ma, se mai la Camera nell'articolo 70 volesse invece accogliere la proposta della Commissione, allora sono sicuro che l'onorevole ministro si accontenterà di quello che la Commissione nell'articolo 69 ha proposto.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole De Blasiis che sono due diritti diversi e pagati in epoche diverse: quindi pare che si può venire ai voti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prego la Camera di ben avvertire che la Commissione propone che all'esattore, per le spese degli atti esecutivi regolati da questa legge, sia concesso un diritto di due centesimi per ogni lira del suo credito, quando abbia avuto luogo il pignoramento, o quando il debito venga soddisfatto nell'atto stesso del pignoramento, mentre il Ministero proponeva dapprima che questo diritto fosse di tre centesimi.

Il Ministero ha poi invertito le parti in questo senso, che sarebbe d'accordo colla Commissione nel fissare il diritto a due centesimi pel caso in cui abbia avuto luogo il pignoramento, o il debito venga soddisfatto all'atto del pignoramento, mentre, pel caso in cui avesse luogo la vendita, o il debito fosse all'atto di questa soddisfatto, proporrebbe che il diritto fosse di tre centesimi.

Sulla prima parte adunque il Ministero e la Commissione sono d'accordo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Perfettamente.

PRESIDENTE. La proposta del Ministero sulla quale

si è discusso, essendo più larga, la porrò prima ai voti. Quelli che sono di avviso che si debba dire come propone il Ministero « e a tre altri centesimi per ogni lira del suo credito, se abbia avuto luogo la vendita od il debito venga soddisfatto nell'atto della medesima » sono pregati di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, la proposta è adottata.)

Pongo ai voti l'articolo 69 nel suo complesso.

(La Camera approva.)

« Art. 70. Le tasse degli atti giudiziari che nel procedimento esecutivo occorressero, saranno raggugliate a quelle stabilite dalla tariffa generale degli atti giudiziari colla diminuzione di una metà. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Testè ho vinta la causa che perorava senza che la finanza vi fosse interessata, adesso devo propugnarne una che interessa la finanza. Poichè, nella prima questione, quel centesimo non veniva per niente alla finanza, era uno sgravio pei contribuenti diligenti, ed a carico dei negligenti. Ma qui si tratta di ridurre i diritti di registro alla metà, mentre il Ministero proponeva, e lo proponeva già a titolo di transazione nelle leggi precedenti, che fosse ridotto soltanto di un terzo. Perchè, o signori, fare tante riduzioni? Se volete che le tasse di registro fruttino, non bisogna venire a tante riduzioni.

CANCELLIERI. Qui si tratta di tasse degli atti giudiziari e non di registro.

MINISTRO PER LE FINANZE. È la stessa cosa. Diminuendo queste tasse, succede, all'atto pratico, che le spese delle autorità giudiziarie non rimangono coperte.

Io spero che la Camera vorrà ammettere questa misura, poichè in sostanza tutte queste spese vengono poi sempre, per ciò che riguarda l'amministrazione giudiziaria, a cadere a carico dello Stato. Io vedo che per altra parte il provento delle tasse giudiziarie è ben lungi dal coprire le spese dell'amministrazione della giustizia; quindi non mi pare che vi sia una ragione per diminuirle e domando che sia conservato il testo antico: a meno che la Commissione sappia addurre tali ragioni, le quali valgano a persuadermi del contrario.

Voi capirete, o signori, che io non posso che andare molto a rilento ad ammettere riduzioni di tariffa, poichè vedo in tante tasse, e per esempio nella tassa di registro e bollo, che del continuo, ogni volta che si fanno diminuzioni di tariffa, diminuisce anche il provento della tassa.

BILIA P. Io invece mi proponeva di pregare l'onorevole ministro della finanza a voler accordare la esenzione di qualunque tassa, appunto pei motivi che tante volte l'onorevole ministro ha adottati, vale a dire che quanto più sarà caricato di spese l'esattore, altrettanto saranno maggiori le sue pretese sull'aggio.

In molti casi la tassa di registro supererà quel corrispettivo che venne accordato all'esattore con l'articolo precedente, ossia in tutti i casi nei quali si effet-

tuerà l'esenzione per piccole partite di credito. In tutti questi casi, se le tasse star devono a carico dell'esattore, egli ne rimetterà del proprio, e per risarcirsi di questa perdita, esso pretenderà un maggiore aggio per assumere la esattoria.

Per questi motivi io pregherei l'onorevole ministro a voler rinunciare a tutte le tasse in questione, trattandosi di una procedura privilegiata fiscale, e che l'aggio da pagarsi all'esattore sta ad esclusivo carico del comune o della provincia.

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole ministro, quando si trattava dell'articolo precedente, aveva una tenerezza speciale per i contribuenti puntuali e voleva che l'esattore potesse cavare le spese dell'esecuzione, mediante il pagamento a carico dei contribuenti morosi, appunto perchè non venissero le spese stesse accresciute a carico dei contribuenti puntuali. Ma qui, perchè non si tratta più dell'esattore, ma dello Stato, egli abbandona questa tenerezza verso i contribuenti puntuali, e vorrebbe invece che l'erario dello Stato non soffrisse danno.

Anzitutto, come aveva già osservato in via d'interruzione l'onorevole Cancellieri, qui non si tratta propriamente di tasse di registro, ma di tasse giudiziarie. È vero quello che dice l'onorevole ministro, che, siccome le spese giudiziali sono sostenute dallo Stato, meno esso riceve da queste tasse e più ci rimette; ma io lo prego di considerare che questa legge ha già aggravata, relativamente al sistema prescelto, la condizione dei contribuenti, in questo senso che essi debbono sottostare alle spese giudiziali, perchè, per non portare una deroga troppo forte al diritto comune, si introdusse in certi casi, forse anche in troppi, il giudice. Ora, se realmente si introduce il giudice, si avrà una spesa la quale, in quel sistema che abbiamo preferito, era evitata. Se poi questa spesa la si vuol mantenere eguale a quella che vi sarebbe nei casi identici quando non si applicasse la procedura privilegiata, comprenderà l'onorevole ministro che allora una gran parte dei vantaggi che noi speriamo di ottenere coll'aver preferito il sistema che ha dato buoni frutti, verranno a svanire, appunto perchè colle intromissioni del giudice ad ogni momento si impone una spesa che si evitava con quel sistema. La Commissione ha creduto di tenere una via intermedia: non è arrivata fino all'emendamento dell'onorevole Billia, di ammettere cioè addirittura l'esenzione da qualunque tassa, ma insiste presso il signor ministro, perchè almeno in questa parte egli, riconoscendo vere le ragioni esposte dal relatore, voglia desistere dal proposito di mantenere l'intera tassa.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per mostrare la mia solita arrendevolezza verso la Commissione, non insisterò più lungamente; tanto più che spero che una volta o l'altra ci torneremo sopra questa questione delle tariffe giudiziarie.

Che cosa volete? Quando vedo che l'erario non ritira le spese di una data amministrazione, mi pare che abbia ragione di guardare se non ci sia qualche cosa da ritoccare, onde si coprano almeno le spese.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ritira la sua proposta?

MINISTRO PER LE FINANZE. La ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Billia, ella insiste sulla sua proposta?

BILLIA PAOLO. Insisto.

PRESIDENTE. Ma debbe formularla. Delle spese pur troppo ce ne sono, chi le ha da pagare?

BILLIA P. Io propongo che il contribuente sia esente da qualunque tassa. (*ilarità*)

PRESIDENTE. La prego di mandarmi la sua proposta per iscritto.

(*Il deputato Billia Paolo scrive la sua proposta e la trasmette alla Presidenza.*)

La proposta dell'onorevole Billia è la seguente:

« Gli atti giudiziari che nell'esecuzione occorressero, sino e compresa la vendita, saranno esenti da qualunque tassa. »

Questo articolo sarebbe in surrogazione di quello della Commissione e del Ministero.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato, e quindi respinto.)

Pongo ai voti l'articolo 70 della Commissione.

(È approvato.)

« Art. 71. Scorso il termine di sei mesi dalla scadenza del contratto d'esattoria, l'esattore non può esercitare contro i debitori morosi d'imposte dirette il modo privilegiato d'esecuzione; ed i crediti residui dell'esattore diventano privati. »

Quindi la Commissione propone la soppressione dell'ultimo alinea.

L'onorevole Mussi ha facoltà di parlare.

MUSSI. La Commissione ha sancito nell'articolo 71 un solo periodo per l'avviamento e per il proseguimento delle pratiche giudiziarie da esperirsi contro i debitori morosi. Io credo che questo periodo non solo è troppo prolungato ma va diviso in due parti distinte. E nel formulare questa proposta io muovo da quella patente del 1816 che se può essere condannata per il suo soverchio rigore, fu però lodata, e mi pare che sia stata seguita anche troppo fedelmente dalla Commissione che ci ha presentato questo progetto di legge. Però se questa patente vuol essere considerata, sotto alcuni punti di vista, come opera legislativa sapiente, io sono d'avviso che noi dobbiamo raddolcirla nelle sue disposizioni senza peggiorarla. La patente del 1816 ed il mio emendamento, in qualche parte diverso, introducono due distinti periodi: il primo per avviare la procedura, il secondo per compierla.

Comprendo, o signori, come il sancire una legge eccezionale sia cosa sempre odiosa, sempre spiacevole, ed è perciò che io so valutare perfettamente, ed anzi

in gran parte lodo quel senso di opposizione istintiva che negli animi liberali nasce contro questa legge. Non mi meraviglio di questo sentimento, ed appunto perchè lo trovo giusto cerco di assecondarlo accordandogli qualche soddisfazione tutte le volte che è possibile.

È per ciò che io propongo che questa legge, come tutte le leggi eccezionali, sia limitata nei più circoscritti confini, cercando sempre di rientrare il più presto che sia fattibile nel diritto comune.

Signori, per avviare una procedura di questa fatta l'esattore non ha bisogno di molto tempo. Quando è scaduta la sua esattoria, fatta diligente rivista ai suoi libri, io non so perchè in tre mesi non possa cominciare l'escussione.

Io non so poi, dopo avviati gli atti fiscali, come non possa spingerli in modo da compierli in altri tre mesi. Se ciò è possibile, se ciò è nell'ordine naturale conveniente, io non so perchè si debbano allargare questi limiti. Questo spazio eccessivo, che noi accordiamo all'esattore per compulsare i suoi debitori con una legge affatto speciale, non solo è inutile ma è dannoso, perchè lascia il contribuente per lungo spazio di tempo sotto una procedura eccezionale.

Ma questo non è tutto l'inconveniente, ve ne è anche uno peggiore, imperocchè il nuovo esattore per sei mesi vede intralciate le sue escussioni da quelle che l'antico può sempre avviare.

Ora, siccome noi abbiamo introdotto un periodo di bimensile esazione, accettando il sistema della Commissione, per tre e qualche volta anche quattro rate, sarà possibile questa complicata procedura; invece nel mio sistema dopo il primo trimestre tutti i contribuenti sanno che non saranno compulsati con mezzi straordinari dall'esattore cessato, e l'esattore subentrato vedendo contro chi in questo trimestre furono avviati gli atti, sa contro quali d'essi fa e può esperirsi l'esecuzione fiscale.

Questa è una semplificazione per la quale nessuno patisce danno, e che credo tornerà utile al buon andamento dell'amministrazione comunale semplificando la gestione all'esattore che subentra, facendoci rientrare nel diritto comune, da cui ci siamo allontanati, per un supremo interesse pubblico, ma che abbiamo abbandonato, con dolore, perchè, da uomini liberali come siamo, tutti desideriamo che la legge comune sia sempre la regolatrice dei diritti tra cittadino e cittadino.

Perciò mi permetto di proporre il mio emendamento alla Camera, e ardirei anche raccomandarlo alla Commissione, imperocchè io mi tengo in quell'ordine di idee, che essa ha sempre seguito e dalle quali, non so perchè, in questo caso si è allontanata.

NEGROTTI. Io ho chiesto la parola sulla seconda parte dell'articolo 71, quella di cui la Commissione propone la soppressione.

Per quanto io abbia letta la relazione con atten-

zione, non ho trovato che di questo secondo comma si siano date ragioni per cui si debba accettare la proposta soppressiva della Commissione, in quanto che null'altro è detto nella sua relazione, se non che ha creduto dovesse sopprimersi questa seconda parte, parendo poco conveniente che il comune fruisca della multa.

Ora questa seconda parte dell'articolo 71 tratta di una multa di lire 200 che sarebbe inflitta all'esattore il quale, scaduti sei mesi dal giorno in cui era in vigore il suo contratto di esattoria, si fosse permesso fare degli atti contro i debitori morosi, usando del privilegio che gli è concesso.

Tutte le volte che il contribuente manca al suo debito, gli sono imposte delle multe e va soggetto a non poche spese, e tuttavolta che l'esattore manca al suo debito, contravvenendo a quest'espressa disposizione, si vorrebbe dalla Commissione anche esonerarlo da quella multa che il Ministero stesso ha giudicata conveniente dacchè l'ha messa nel suo progetto.

Infatti la seconda parte dell'articolo ministeriale è in questi termini:

« L'esattore che contravvenisse a questa disposizione incorre nella multa di lire 200 a favore del comune e risponde dei danni e delle spese verso il debitore moroso. »

La Commissione dice: per quanto ai danni ed alle spese si è provveduto all'articolo 73.

Ebbene, si potrebbe togliere a questo secondo comma la parte a cui provvede l'articolo 73; ma non so perchè noi dovremmo esonerarlo dalla multa di lire 200 solo perchè, dice la Commissione, non le sembra conveniente che sia percepita dal comune.

Io non vedo inconveniente di sorta alcuna che il comune percepisca questa multa; ma, quand'anche lo si potesse ravvisare, perchè non si potrebbe in ogni caso (e qui almeno spero che la Commissione, dacchè non ha trovato altro argomento per la soppressione, vorrà assecondare la mia proposta) ordinare che la multa sia versata, ad esempio, a favore della congregazione di carità locale?

Che difficoltà vi potrebbe essere, se già in molti casi le multe per contravvenzioni che si fanno alla legge comunale e provinciale sono devolute a profitto della congregazione locale di carità? Non si potrebbe ordinare che questa multa dovesse parimente andare a profitto di tali istituti, che in molti comuni sono privi di mezzi per rispondere degnamente allo scopo della loro fondazione?

Io lo ripeto, la proposta del Governo la trovo giustissima, e voglio sperare che la Camera vorrà approvare la proposta governativa e non ammettere la soppressione che venne proposta dalla Commissione.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Comincerò dal dire due parole sull'emendamento dell'onorevole Mussi.

L'onorevole Mussi mi pare si sia preoccupato della

circostanza che l'articolo 71, proposto dal Ministero e dalla Commissione, è comprensivo, stabilendo un termine identico, tanto nel caso dell'esattore che incominci gli atti contro i contribuenti morosi, quanto per il tempo in cui possa durare il procedimento esecutivo già incoato.

Egli si è preoccupato di ciò che gli pare troppo duro e non consentaneo allo spirito del sistema della patente del 1816 in cui nel primo caso c'era un tempo minore che il contribuente abbia da rimanere per sei mesi sotto la spada di Damocle dell'esattore per l'iniziamento contro di lui degli atti esecutivi.

Parve alla Commissione che il concetto dell'articolo 71 da essa appoggiato e che venne proposto dal Ministero non potesse includere nessun dubbio che l'esattore, cessando il privilegio fiscale dopo i sei mesi, dovesse incoare gli atti in un tempo che permettesse al privilegio stesso di estendersi e di compiersi; perocchè, essendo fissati sei mesi tanto per incominciare quanto per finire il procedimento, se l'esattore incomincia alla fine del quinto mese od alla metà del sesto, non potrà poi più aver luogo lo sviluppo completo del procedimento esecutivo, limitato al sesto mese dall'iniziamento degli atti.

Però la Commissione, preoccupata anche della circostanza a cui alluse l'onorevole Mussi, di offendere il meno possibile il diritto comune, non ha nessuna difficoltà di accettare la redazione da lui proposta dell'articolo 71, restringendo il termine per incominciare gli atti a tre mesi, invece che ai sei, come comprensivamente era inteso nell'articolo 71, e accettando gli altri tre mesi fissati nel secondo comma per la continuazione degli atti iniziati.

MUSSI. Domando la parola.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Quanto all'emendamento dell'onorevole Negrotto, il quale mi pare sia diretto ad ottenere che venga mantenuta la multa di lire 200 a favore del comune, la Giunta non crede di poterlo accettare; imperocchè non basta ripetere la ragione che l'onorevole Negrotto ha trovata nella relazione, che cioè provvede, relativamente ai danni ed alle spese verso il contribuente moroso, l'articolo 73, per cui il secondo comma in questa parte, lo riconosce lo stesso onorevole Negrotto, era superfluo. Ma conviene aggiungere parere poco conveniente stabilire che fruisca il comune di una multa così grave, relativa ad un fatto che interviene tra il contribuente e l'esattore, al quale il comune è estraneo.

D'altronde la minaccia della multa viene sempre a peggiorare le condizioni dell'esattore, e queste condizioni deteriori, si badi bene, rincarano l'aggio.

Ma, dirà l'onorevole Negrotto, l'esattore non incorrerà nella multa se non offende la disposizione di legge. E se per errore o per inavvertenza egli avesse continuata la esecuzione, perchè dovrà pagare la multa di lire 200 quando egli paga i danni, e le spese, e la

piena indennità verso il contribuente? Perchè il comune dovrà lucrare a danno dell'esattore?

NEGROTTA. Domando la parola.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Mi pare che, soddisfatto il contribuente, non ci sia più motivo di mantenere una multa...

PELLATIS. Domando la parola.

VILLA-PERNICE, *relatore*... ed una multa di questa gravità.

Per cui pregherei l'onorevole Negrotto di voler ritirare la sua proposta.

MUSSI. Io dichiaro di accettare la proposta della Commissione, la quale aderisce alla prima parte.

PRESIDENTE. La Commissione formolerà la sua modificazione.

(*Alcuni deputati domandano di parlare.*)

Ma mi permettano, vi sono altri oratori che hanno domandato la parola.

VILLA-PERNICE, *relatore*. Io credo che l'onorevole Mussi abbia franteso le mie parole; la Commissione non potrebbe accettare soltanto la prima parte, e non la seconda; si tratta di ritenere o tutto il suo articolo, oppure quello della Commissione, altrimenti il sistema non sarebbe più completo.

L'articolo proposto dall'onorevole Mussi stabilisce che per tre mesi si possano dall'esattore cominciare gli atti, e questi atti cominciati nel termine di tre mesi possano continuarsi per altri tre mesi.

Se la Commissione accettasse solamente la prima parte e non la seconda, accetterebbe una proposta incompleta.

MUSSI. La Commissione non solo non accetta nessuna delle parti del mio emendamento, ma propone un emendamento, a mio avviso, peggiorativo dello stesso paragrafo originariamente proposto.

CORBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parleranno ognuno a suo tempo; non facciamo confusione.

VILLA-PERNICE, *relatore*. La Commissione accetta tutto l'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, ha inteso? la Commissione accetta il suo articolo; essa non può fare di più.

(*Si ride*)

MUSSI. Io sono soddisfatto. (*Ilarità*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Negrotto.

NEGROTTA. Io debbo far osservare all'onorevole relatore che la proposta del Governo, che si fissi una multa all'esattore il quale, abusando della sua posizione, potesse in certa guisa, non solo danneggiare, ma ben anco procurare disturbi e vessazioni al contribuente, è perfettamente logica e giusta, dacchè con essa si vuol ovviare ad un abuso che potrebbe benissimo verificarsi.

Se ad ogni piè sospinto s'impongono multe ai contribuenti tutte le volte che manchino al debito loro, io trovo che, per parità di trattamento, sia giusto in-

figgere anche una multa all'esattore che volesse, abusando della sua posizione, trarre il contribuente in inutili liti.

Vede dunque l'onorevole relatore che non si tratta di aggravare la posizione dell'esattore, ma semplicemente d'impedire che possa molestare e recar danno ai contribuenti.

Per conseguenza io spero che la mia proposta, la quale è conforme alla proposta del Governo, e solo differisce nella parte che le lire 200, invece che andare a profitto del comune, dovrebbero versarsi a beneficio delle opere pie, sarà favorevolmente accolta dalla Camera, anche che non sia accettata dalla Commissione.

BORTOLUCCI. Se ho bene inteso, la Commissione avrebbe accettata la proposta dell'onorevole Mussi, di dividere questo termine, accordato all'esattore per esercitare la sua azione, in due stadi: il primo di tre mesi all'effetto d'incominciare gli atti del giudizio esecutivo, ed il secondo di altri tre mesi per compierli.

Io credo che questo secondo periodo sia assolutamente insufficiente, e prego la Commissione e la Camera ad osservare quali e quante sono le formalità che vengono addossate all'esattore per poter ottenere il pagamento delle imposte, quando, in difetto di mobili, egli debba procedere al pignoramento degli immobili soggetti o no all'imposta non pagata.

Egli deve prima di tutto munirsi del certificato del censo, poi di quello delle ipoteche; notificare i creditori iscritti e citarli perchè presentino le loro ragioni. E nel caso che tra i creditori nasca qualche questione, è necessario adire i tribunali perchè decidano le loro contestazioni. Chi ha un po' di pratica dei processi esecutivi che si fanno davanti ai tribunali, può facilmente vedere che il termine di sei mesi, entro cui dovrebbe essere ultimato tutto il procedimento, è troppo limitato ed insufficiente all'uopo, tanto più se si verificassero casi di ricorsi in appello o in cassazione. Quindi direi che si potesse restringere il termine a tre mesi, per invocare il giudizio, ma che una volta intrapreso regolarmente, fosse acquistato all'esattore il diritto di poterlo continuare colla stessa forma privilegiata finchè fossero terminate tutte le contestazioni. Ciò del resto è conforme alle più sane dottrine in fatto di prescrizioni e decadenze. E se la Camera riflette che in tanti casi non dipende dall'esattore il portare a termine la procedura, ma da cause indipendenti dalla sua volontà, facilmente converrà nella mia proposta. Io non mi dilungo di più, perchè la cosa mi sembra troppo evidente anche nell'interesse degli stessi contribuenti.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro di dichiarare se accetta la proposta del deputato Mussi in sostituzione di quella della Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Accetto la proposta dell'onorevole Mussi perchè mi pare meglio adatta a favorire l'interesse del fisco. (*Oh! oh! — Si ride*)

È evidente. Se invece di sei mesi di tempo per cominciare gli atti col privilegio fiscale, non ve ne hanno che tre, ciò sarà causa di un'azione più sollecita, la cosa sarà più presto sbrigata; e quando ad un esattore ne succede un altro, finirà più presto il periodo della prima gestione.

Quindi, non solo l'accetto, ma ringrazio l'onorevole Mussi di aver fatta questa proposta. (*ilarità*)

MUSSI. Io sono lietissimo che l'onorevole ministro mi ringrazi. (*Si ride*)

Io desidererei che si votassero poche imposte, e che queste si esigessero esattamente; quindi se la mia proposta ha per iscopo di non lasciare arretrati e di semplificare l'amministrazione, io accetto i ringraziamenti dell'onorevole ministro, e quelli che alcuni miei onorevoli colleghi della sinistra mi indirizzano.

Io poi fermamente credo che il non lasciare lungamente il contribuente sotto una minaccia di esecuzione fiscale, specialmente quando trattasi di piccole imposte, non potrà a meno di riuscirgli vantaggioso, tanto più trattandosi di estesissime esattorie, perchè col sistema attuale senza dubbio si introdurranno le esattorie consorziali.

In questo caso sarà vantaggioso per l'erario ed eziandio pei cittadini l'accettare un termine breve, imperocchè, trascorso quel periodo, il cittadino acquista la certezza di non essere molestato negli ultimi mesi, dopochè un altro esercizio si è avviato. Assestata l'antica contabilità, non sempre si conservano i documenti e le ricevute di minor conto, come, per esempio, le bollette di pagamento delle tasse di pesi e misure ed altre importanti poche lire. Ora, col mio emendamento, dopo il trimestre, tutti potranno essere certi che non si vedranno cadere addosso un'esecuzione privilegiata.

Se dunque in questo caso, per una strana e fortunata combinazione di cui mi felicito, l'interesse dei contribuenti si accorda con quello dello Stato, ne sono perfettamente lieto. Insisto quindi nella mia proposta, credendola, per quanto ho detto, utile ai contribuenti, e credendola utile, per quanto ha detto l'onorevole ministro, a cui voglio prestare intera fede, anche all'amministrazione dello Stato, dei comuni e delle provincie.

PRESIDENTE. Due sono le proposte.

L'una è quella dell'onorevole Mussi, che si sostituisce all'articolo 71 della Commissione e del Ministero, ed è dall'una e dall'altro accettata.

L'altra proposta è dell'onorevole Negrotto, il quale ripiglia il secondo alinea del progetto ministeriale, modificandolo però nel senso che la multa non vada a beneficio del comune, ma delle congregazioni locali di carità.

Porrò prima ai voti la proposta dell'onorevole Mussi:

« Art. 71. Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto d'esattoria, cessano i privilegi fiscali dell'esattore... »

BORTOLUCCI. Signor presidente, io ho fatto un'altra proposta.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Bortolucci, non mi è stata trasmessa alcuna sua proposta.

BORTOLUCCI. Ho proposto che si dica che l'esattore debba essere obbligato a sperimentare la sua azione entro tre mesi, ma che una volta incoata la procedura privilegiata egli abbia diritto di continuarla sino al suo termine regolare.

PRESIDENTE. La prego di mandarmi la sua proposta scritta, poichè altrimenti non ne posso dare comunicazione alla Camera.

La divisione è di diritto. Però debbo far osservare alla Camera che la proposta Mussi darebbe all'esattore un termine di tre mesi per godere di privilegi fiscali per iniziare il procedimento, e di altri tre mesi per compiere gli atti iniziati legalmente. Se si vuole che i termini sieno diversi, bisogna dare un'altra forma al secondo comma della proposta del deputato Mussi.

PIROLLI. La proposta dell'onorevole Bortolucci verrebbe naturalmente ammessa quando si mettessero separatamente ai voti le due parti della proposta dell'onorevole Mussi. Infatti, coloro che al paridime aderiscono alle osservazioni dell'onorevole Bortolucci voteranno la prima parte e non la seconda; quelli invece che credono si debba stabilire che, anche quando l'esattore abbia regolarmente esercitata la sua azione privilegiata entro i primi tre mesi, perda il vantaggio del privilegio fiscale dopo spirato il secondo trimestre, voteranno pure a favore della seconda parte.

Io credo, e mi pare che questo sia pure il concetto dell'onorevole Bortolucci, che, quando l'esattore ha iniziato un procedimento entro i tre mesi dalla scadenza del contratto di esattoria, non possa perdere il diritto di continuare nella processura eccezionale già iniziata per ciò solo che il processo si sia protratto oltre il secondo trimestre, mentre il protrarsi del giudizio può non dipendere dalla volontà e dal fatto suo. Io prego gli onorevoli colleghi a riflettere bene che non vi è ragione nè motivo di spogliare l'esattore dei diritti o privilegi fiscali quando li ha esercitati in tempo ed in piena regola. (*Segni di assenso*)

MUSSI. Domando la parola.

PIROLLI. Io non intendo come allora, quando si sia iniziata dall'esattore, per la riscossione dei suoi crediti residui, la sua azione, per esempio, nel terzo mese dalla scadenza del contratto, e che per necessità di procedimento la causa continui più di tre mesi debba abbandonarsi il procedimento eccezionale ed entrare nella processura ordinaria.

Io prego quindi l'onorevole nostro presidente a voler mettere ai voti, per divisione, la proposta dell'onorevole Mussi. Chi dividerà il mio modo di vedere, che è conforme all'opinione espressa dall'onorevole Bortolucci, voterà contro la seconda parte.

PRESIDENTE. Si procederà per divisione; ma fo os-

servare all'onorevole Piroli, che qui non si tratta già che, spirati i tre mesi, si debba entrare in un'altra procedura; solamente si fanno cessare i privilegi delle esecuzioni parate, che competono all'esattore, ma è mantenuta l'azione iniziata.

MUSSI. Io non parlerò della prima parte della mia proposta che con fortuna così diversa ed imprevedibile, giovata da contrari venti, pare giunta in porto. Parlerò della seconda, e dirò che le osservazioni degli onorevoli Bortolucci e Piroli hanno certamente una gravissima portata, e che mi hanno assai preoccupato prima di fare la mia proposta. Ma, considerando che qui non si tratta di una causa complicata, ma bensì di atti esecutivi che marciano alla sollecita, quando chi ha interesse vi tiene dietro; e considerando che questa legge affatto eccezionale accorda dei mezzi abbreviativi, anche maggiori dei soliti, pare a me che il periodo di tre mesi sia più che sufficiente per esaurire il procedimento, e credo sia indispensabile determinare un periodo per l'esaurimento delle escussioni; imperocchè diversamente dopo un primo atto, dopo spiccata, per esempio, una citazione, l'esattore si potrà fermare e prolungare il processo per un tempo incalcolabile.

Or non sarebbe questa, o signori, una profonda perturbazione, e una offesa insanabile al diritto comune che noi avremmo sancita, senza ragione sufficiente?

È perciò che io insisto, perchè abbia la bontà, se crede, la Camera di accettare anche la seconda parte della mia proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Aspetto la proposta dell'onorevole Bortolucci.

PIROLLI. L'onorevole Mussi ha dato risposta alla obiezione nostra, ma confesso che non mi ha persuaso per nulla; non ha accennato alcun motivo che giustifichi la disposizione, in forza della quale, spirati i tre mesi in cui si mantiene efficace il procedimento fiscale regolarmente iniziato, si vuole che l'esattore rientri nel diritto comune, riprenda il procedimento secondo le norme ordinarie, e perda i vantaggi della procedura speciale iniziata nel tempo prescritto dalla legge.

E poi con quali norme gli atti esecutivi già inoltrati si convertiranno in procedimento ordinario? Come si innesteranno ai primi? Gli atti già eseguiti perderanno il loro effetto?

Quando il procedimento fiscale degli esattori era regolato dalle patenti del 1816, si intende che potesse prescriversi il suo esaurimento in un dato termine; ma oggi che si deferisce ai tribunali la cognizione delle questioni che sorgono nel procedimento esecutivo e che la causa può protrarsi in lungo per fatto e volontà del contribuente o per l'indole delle questioni incidenti, che parmi evidente che il principio contenuto nella seconda parte della proposta Mussi non si possa per verun modo e sotto nessun aspetto adottare.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bortolucci e Cencelli propongono quest'articolo sostitutivo :

« L'esattore che entro tre mesi, dopo cessato il tempo stabilito dal suo contratto, non abbia introdotti gli atti giudiziari, cessa dal suo privilegio. »

« Gli atti introdotti e proseguiti senza interruzione, ove non potessero essere ultimati entro i sei mesi, non perdono il titolo privilegiato. »

Questa proposta essendo la più larga, la pongo ai voti per la prima.

La Commissione la respinge ?

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione la respinge e accetta l'altra.

PRESIDENTE. Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata e, dopo doppia prova e doppia controprova, è respinta.)

Ora porrò ai voti l'articolo proposto dall'onorevole Mussi.

Voci. Per divisione.

PRESIDENTE. Per divisione s'intende, anche perchè c'è poi l'alinea proposto dall'onorevole Bortolucci.

Pongo ai voti il primo comma :

« Dopo tre mesi dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore, i suoi crediti residui diventano privati. »

(È approvato.)

Secondo comma :

« Gli atti però intrapresi regolarmente entro questi termini conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale, spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune. »

BORTOLUCCI. Domando la divisione anche su questa seconda parte.

PRESIDENTE. « Gli atti però intrapresi regolarmente entro questi termini, conservano per tre mesi successivi il privilegio fiscale. »

MUSSI. Avverto che così rinasce la proposta Bortolucci già respinta dalla Camera.

BORTOLUCCI. Io ho diritto di domandare la divisione.

PRESIDENTE. Onorevole Mussi, la divisione è di diritto. Pongo ai voti questa prima parte del secondo comma.

(È approvata.)

Ora vi è la seconda parte: « Spirato il trimestre essi rientrano pienamente nel diritto comune. »

(È approvata.)

Ora viene l'aggiunta dell'onorevole Negrotto che consiste nel riprendere il secondo comma del progetto ministeriale, formulandolo nel modo seguente:

« L'esattore che contravenisse a questa disposizione, incorrerà nella multa di lire 300 a favore delle congregazioni locali di carità. »

(È respinto.)

Pongo ai voti l'intero articolo 71.

(È approvato.)

« Art. 72. Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette al prefetto, il quale decide, sentito l'intendente di finanza. »

« Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dal prefetto. »

MINISTRO PER LE FINANZE. Non chiedo nessun cambiamento sostanziale.

L'articolo propone che l'agente delle imposte debba trasmettere gli atti al prefetto, il quale decide, sentito l'intendente di finanza. Sia per ragioni di gerarchia, sia per evitare un giro inutile, propongo che gli atti sieno dall'agente delle imposte trasmessi all'intendente di finanza, acciò li faccia pervenire col suo parere al prefetto, il quale decide.

VILLA-PERNICE, relatore. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze propone che l'articolo 72 sia modificato nel modo seguente :

« Chiunque si creda gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'agenzia delle imposte, che, verificati i fatti e sentite le deduzioni dell'esattore, lo trasmette all'intendente delle finanze. Questi lo invia col suo parere al prefetto, il quale decide. »

Poi viene il secondo comma della Commissione :

« Gli atti esecutivi non possono essere sospesi se non in forza di ordinanza motivata dal prefetto. »

Metto ai voti l'articolo 72 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 73. Alle parti che si ritenessero lese dagli atti esecutivi dell'esattore per le cause sopra indicate è aperto inoltre l'adito, a provvedersi davanti all'autorità giudiziaria contro l'esattore, al solo effetto di ottenere il risarcimento dei danni e delle spese. »

« Di tali danni e spese l'esattore risponde anche sulla cauzione prestata, salvi sempre sopra questa i diritti prevalenti dello Stato a garanzia delle imposte già scadute. »

(È approvato.)

« Art. 74. L'esattore è considerato come pubblico ufficiale per l'applicazione delle sanzioni penali agli abusi che esso commettesse nella riscossione delle imposte e negli atti esecutivi. »

DELLA ROCCA. Io proporrei che dopo la parola *esattore* si aggiungesse: « ed il messo incaricato dall'esattore per l'esecuzione degli atti coattivi. » Il messo adoperato dall'esattore adempie a tutti i carichi che prima si disimpegnavano dagli uscieri; quindi esercita attribuzioni molto importanti e molto delicate. Mi pare adunque che sia giusto e ragionevole, anzi indispensabile, che il messo soggiaccia alle stesse sanzioni penali che si applicano per gli ufficiali pubblici e per gli uscieri.

Spero quindi che la Commissione non vorrà respingere l'aggiunta che propongo.

PRESIDENTE. Ella propone che dopo la parola *l'esattore* si aggiunga *ed il messo*.

DELLA ROCCA. Appunto.

PRESIDENTE. Prego la Commissione a dare il suo avviso su quest'aggiunta proposta dall'onorevole Della Rocca, che consisterebbe nel dire; « L'esattore ed il messo sono considerati come pubblici ufficiali » cambiando la dizione in senso plurale.

VILLA-PERNICE, relatore. L'onorevole Della Rocca vorrebbe estendere al messo lo stesso carattere di pubblico ufficiale che ha l'esattore, ma io lo prego a considerare che altro è il messo, altro è l'esattore.

Il pubblico ufficiale è l'esattore, il messo non è che l'incaricato dell'esattore, il quale è sempre responsabile.

Vuole l'onorevole Della Rocca elevare il messo alla qualità di esattore? Allora vi saranno due esattori.

DELLA ROCCA. Il messo rappresenta l'esattore negli atti dell'esazione, procede al pignoramento, agli avvisi, all'esecuzione, e i suoi atti sono autentici e fanno fede sino a che non siano impugnati di falso; dai suoi atti derivano conseguenze positive in rapporto ai contribuenti, di maniera che il messo esercita effettivamente delle pubbliche funzioni e compie atti ufficiali.

Inoltre egli è nominato, mercè talune norme e con l'approvazione di autorità costituite; quindi la sua posizione è pubblica e non privata.

Se tanto e se tale è la sua qualità, a lui si debbono anche applicare le sanzioni penali riguardanti i pubblici ufficiali.

Sotto tale rapporto adunque io intendeva, come intendendo, che al messo che esce fuori dei limiti delle sue attribuzioni, siano applicate le sanzioni penali di cui è parola.

Abbiamo dati agli esattori tanti privilegi ed aggi, ci siamo ingegnati a renderli onnipotenti, pensiamo ancora un tantino alla sicurezza ed alla tranquillità dei contribuenti, i quali avranno una garanzia nelle sanzioni penali che si debbono applicare ai messi i quali escano fuori dei limiti delle loro attribuzioni, angariandoli e soverchiandoli.

CORBETTA. (Della Commissione) L'onorevole Della Rocca, certo con diverso intento, finisce a mettere colla sua proposta in grandissime difficoltà gli esattori. Siamo sempre in questo campo! Se noi vogliamo mettere delle condizioni le quali allontanino gli esattori, invece di avere delle esattorie, ci troveremo in grandissimi imbarazzi.

Come pretende l'onorevole Della Rocca che l'esattore possa trovare dei messi, quando questi debbano, senza utile corrispondente al suo, essere equiparati ai pubblici ufficiali per gli abusi che commetterebbero? Comprenderà di leggeri come gli esattori si troveranno assolutamente in gravissime difficoltà nel fare queste scelte.

D'altronde siamo sempre nelle condizioni in cui io

rispondeva all'onorevole Cancellieri questa mattina; si tratta di un mandante e di un mandatario. Quando noi abbiamo stabilito...

Voci. Ai voti!

CORBETTA... all'articolo 59, che l'esattore per la esecuzione non può valersi di messi che non siano stati approvati dalla Giunta municipale o dalla rappresentanza consorziale, e autorizzati dal procuratore del Re, io credo che precisamente l'esattore abbia fatto tutto quello che si può aspettare perchè il pubblico non possa essere allarmato dall'azione poco degna di questi messi.

Io credo inoltre che non sarebbe opportuno attribuire anche a questi messi la qualità di pubblici ufficiali, perocchè si va sotto un altro rispetto a creare qualifiche che in certe circostanze possono riuscire di aggravio anzichè di sollievo ai contribuenti, a cui certo l'onorevole preopinante vuol venire in aiuto.

PRESIDENTE. L'onorevole Della Rocca propone che all'articolo 74 là dove è detto che l'esattore è considerato come pubblico ufficiale, si dica *l'esattore ed il messo sono considerati come pubblici ufficiali*.

Domando se questo emendamento è appoggiato.

(È appoggiato o dopo prova e controprova è respinto.)

Pongo dunque ai voti l'articolo 74.

(È approvato.)

« Titolo IV. *Dei ricevitori generali.* — Art. 75. Nel capoluogo di ogni provincia vi è un ricevitore provinciale, il quale, a tutto suo rischio e pericolo e coll'obbligo del non riscosso per riscosso, riscuote dagli esattori comunali le somme dovute allo Stato ed alla provincia.

« La consegna del riassunto dei ruoli esecutivi firmati dal prefetto, e dei quali il ricevitore rilascia ricevuta, lo costituisce debitore dell'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi.

« Deve adempiere l'ufficio di cassiere della provincia, quando ne sia richiesto dalla deputazione provinciale. »

RASPONI GIOVACCHINO. Io confesso che nutro qualche dubbio sull'opportunità della creazione di questi nuovi ufficiali dello Stato. Non intendo proporre l'abolizione di questo titolo e delle disposizioni che riguardano i ricevitori provinciali, ma unicamente provocare dall'onorevole ministro, ovvero dalla Commissione, qualche schiarimento che arrivi a convincermi dell'opportunità di creare questi nuovi uffici.

A seconda dell'articolo 83 di questa legge parrebbe che i ricevitori provinciali versassero le imposte riscosse nella tesoreria dello Stato.

Ora, se per *tesoreria dello Stato* s'intende l'amministrazione centrale del Tesoro, allora si comprende perfettamente l'istituzione di questi ricevitori principali: ma se invece colle parole *tesoreria dello Stato* s'intende che i ricevitori versino ai singoli tesorieri

che si trovi nella provincia sotto la dipendenza degli intendenti di finanza, in questo caso mi parrebbe che potesse essere superfluo l'ufficio del ricevitore, perchè, in verità, non so convincermi quale ostacolo vi sia a che gli esattori comunali versino direttamente quello che essi riscuotono nelle mani dei tesorieri che siedono nel capoluogo della provincia.

Questi ricevitori principali sono, secondo la legge, pagati ad aggio, ma questo aggio, sia pur piccola cosa, è sempre un gravame pei contribuenti che, laddove si potesse risparmiare, converrebbe farlo.

Io amerei che l'onorevole ministro o la Commissione mi persuadessero che vi possa essere un'utilità in questi nuovi uffici intorno alla quale non ho potuto finora convincermi.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'utilità del ricevitore provinciale consiste essenzialmente in questo che, per quanto riguarda gli incassi delle imposte dirette, l'amministrazione non ha più che fare con tutti gli esattori comunali, e non è obbligata a tenere tanti conti quanti sono gli esattori comunali, nè ad agire essa direttamente sopra le loro cauzioni e via discorrendo; ma è un contabile solo, il quale s'incarica di tutte queste funzioni, cosicchè, per ciò che riguarda le tasse dirette, la contabilità invece di avere non so quanti mila conti, ne avrà soli 69. In ciò avvi un vantaggio enorme, il quale sarà certamente apprezzato dall'onorevole Rasponi, quando per poco consideri tutta questa moltitudine di conti, tutte queste difficoltà di esazioni che vi hanno verso gli esattori comunali.

Io non rispondo altro, perchè parmi che questo argomento dei ricevitori provinciali ha già formato oggetto di lunghe discussioni le altre volte in cui la legge è venuta davanti al Parlamento.

Io confesso che dapprima non era dei più favorevoli a questi ricevitori provinciali; anzi nella mia prima proposta credo di non averli introdotti; ma prendendo io stesso miglior conoscenza del sistema che veggio nelle provincie, dove è applicato, ho dovuto riconoscere, e mi sono intimamente convinto dell'utilità di questa istituzione.

Io non sto a parlarne di più, perchè quelli che hanno fatto parte delle precedenti Legislature sanno quali lunghe dispute vi furono su questo argomento, e si venne sempre a concludere nel senso che fossero da ritenere questi ricevitori provinciali.

LOVITO. Nel titolo IV di questa legge, dall'articolo 75 all'articolo 79, sono stabilite le norme per la creazione dei ricevitori generali. Essi, secondo il sistema della legge sarebbero *nominati* ad asta, vale a dire che essi concorrerebbero come tutti gli altri, ed avrebbero i soli titoli della cauzione che corrisponde al sesto delle imposte dirette erariali, ed al sesto dei proventi della provincia e del maggior ribasso.

Altra volta da questi banchi, allora meno spopolati, è vero, abbiamo combattuto il principio di questa

legge, poichè abbiamo ritenuto allora come pensiamo ora che i collettori del pubblico denaro, siano essi esattori, siano ricevitori, esercitano tale una funzione delicata, che non bastasse per questo il merito solo della cauzione e del maggior ribasso; no. Tuttavolta, giacchè da questa legge una quantità, forse la maggior parte de' miei colleghi, attendono non so quali tesori; e poichè essa è vecchia negli scaffali del Parlamento, sebbene nuova per le grazie fresche che recherà ai contribuenti, noi abbiamo detto: ebbene, che la prova si compia, che la patria si salvi!

Ma noi crediamo dover nostro di rilevare alcuni inconvenienti dalle disposizioni che la Commissione propone; ed è a quest'oggetto semplicemente che io m'indirizzerò non al ministro (perchè l'onorevole ministro sa quello che fa), ma alla Commissione. Io domando: ha pensato essa che gran quantità di capitali obbliga il paese ad immobilizzare, con questo sistema delle esattorie e dei ricevitori a cauzioni, che torna doppia, del sesto di ciò che riscuotono? Se io apro l'*Annuario* pubblicato nel 1870, alla pagina 842 trovo che le imposte dirette ammontano a 212,000,000; la sovrimposta comunale a 142,000,000 e la provinciale a 47,000,000, cosicchè noi ci troveremo di fronte per gli esattori ad un'immobilizzazione di un capitale di circa 50 milioni, e pei ricevitori generali all'immobilizzazione di circa altri 40 milioni che costituirebbero l'egregia somma di 90 milioni in complesso.

Vero è che l'onorevole ministro delle finanze propone un aumento di 150 milioni di carta a corso forzoso, e quindi la moneta non manca; ma gli onorevoli componenti la Giunta dividono anch'essi questa opinione, e, tra essi, anche quelli che io sono abituato a vedere su questi banchi? Hanno essi pensato alle conseguenze di questo fatto? La Commissione si spieghi! E c'è un'altra considerazione ancora. Crede essa la Commissione che sia poi tanto facile trovare in tutte le 68 provincie delle persone le quali possano dare una cauzione così vistosa? Io non lo credo. Mi si potrà rispondere: non sarà una persona, sarà una associazione di capitalisti. Bravo! Sarà una associazione industriale, la quale non produce valori, ma vive a spese dei contribuenti. Ciò detto, mi permetto di esporre alla Camera alcune cifre che ho potuto in fretta raccogliere in base di questo *Annuario* delle finanze pel 1870. Il ricevitore dovrebbe dare nientemeno che una cauzione della seguente importanza. Cito quella di poche provincie; è questione di conti e ciascuno se li potrà fare da sè, e riusciranno forse più grossi; ben inteso che la cauzione è accettata dalla legge solo per nove decimi del suo valore; ed io non ho avuto il tempo di aggiungere quest'altro decimo alle cifre che avrò l'onore di esporre alla Camera.

Per tal guisa, il ricevitore di Alessandria sarà obbligato di dare per cauzione, oltre quel decimo che aggiungerete voi se volete, 1,321,000 lire all'incirca

(lascio le frazioni a parte); il ricevitore di Ancona, 523,500 lire; quello di Avellino, 619,000 lire; quello di Bari, 1,277,000 lire; quello di Campobasso, 364,000 lire; quello di Caserta, 1,264,000 lire; quello di Catania, 595,000 lire; quello di Catanzaro, 510,000 lire; quello di Chieti, 350,000 lire; quello di Cosenza, 450,000 lire, e quello di Potenza, della mia povera provincia, lire 650,000!

Lascio considerare alla Camera se sia cosa tanto facile che questi ricevitori si trovino.

Ma non è tutto. Ho bisogno di esporre alla Camera un'altra considerazione.

Poichè voi con un tratto di penna avete moralmente destituito un numero ragguardevole di impiegati (dico moralmente, perchè so che ci sono le disposizioni transitorie, e quindi non parlo di destituzione di fatto), ed avete loro negata la fede per un centesimo di più della cauzione fornita: stabilito così un principio, che non si crede che a chi dà cauzione, e per quanto ne dà, io domando: secondo questi principii, chi sarà il tesoriere della provincia? La Commissione ha pensato che il servizio di tesoreria non potrà essere affidato ad altri che alle Banche? Ha pensato la Commissione che dovremo essere noi stessi quelli che pregheranno le Banche ad assumere il servizio di tesoreria?

Faccio una semplice domanda non una proposta, come non faccio neanche opposizione al disegno di legge, perchè, a fil di logica, mi riservo di venire un giorno a presentare alla Camera un progetto di legge con cui sia conferita all'asta pubblica la presidenza di un tribunale (l'onorevole guardasigilli non si sgomenta) a quel magistrato il quale, per esempio, presenterà un minor numero di cause in arretrato; di offrire, per esempio, una prefettura dell'Italia centrale a quel prefetto il quale, all'asta pubblica sempre, offra un ribasso di *malandrinnaggio*: una prefettura delle Calabrie al maggior ribasso del brigantaggio. (*ilarità*) E se dopo fossi ministro, offrirei la prefettura di Napoli all'asta pubblica, sempre a quel marchese il quale mi crei meno conflitti municipali, e che dia meno fastidio agli onorevoli amici Lazzaro, Nicotera e Di San Donato. (*Si ride*)

VILLA-PERNICE, relatore. All'onorevole Rasponi ha già risposto l'onorevole ministro di finanze. Alla più grave delle obiezioni fatte dall'onorevole Lovito risponderò io meglio che potrò, onde vedere di persuaderlo a ritenere che l'inconveniente grave che egli ha voluto mettere davanti alla Camera, non si verificherà.

Egli teme che l'istituzione dei ricevitori provinciali stabilisca una tale immobilizzazione di capitali da riescire praticamente difficile, e da portare poi danno al credito generale.

Relativamente alla pratica attuabilità, io lo prego di riflettere che questa istituzione ci è già in Lombardia e nel Veneto. Lo prego pure a riflettere che nel Napoletano e nella Sicilia, oltre ai ricevitori provin-

ciali, ci sono anche i circondariali. È vero che non hanno tutti l'obbligo della cauzione, e di cauzione determinata, nella misura stabilita dalla legge attuale; ma di fatto però una cauzione la prestano, e quindi una immobilizzazione di capitale c'è.

D'altronde io non so comprendere come l'onorevole Lovito ritenga che possa esserci quella vera immobilizzazione di capitali che arrechi danno reale al credito, imperocchè consideri che le cauzioni non si danno in danaro ma in rendita pubblica o con ipoteche sopra stabili: ora la ipoteca, mi concederà l'onorevole Lovito, non è certo una immobilizzazione di capitale, e quanto alle cauzioni in rendita io davvero non saprei dire se rechi più svantaggio che vantaggio.

Colla quantità di rendita che abbiamo sul mercato, anche pel commercio è meglio che se ne immobilizzi una parte, ed è soprattutto utilissimo che se ne immobilizzi di molta per lo Stato. (*Segni di assentimento*)

Dunque una volta che un privato ha messo i suoi capitali in rendita per convertirli nella cauzione stabilita per questo ufficio, la immobilizzazione, se pur si può chiamare tale, giova a lui e non può far danno nè al mercato nè allo Stato, ai quali anzi reca un vero vantaggio.

Se si trattasse di assorbire ingenti capitali in circolazione per convertirli in cauzione, allora l'argomento dell'onorevole Lovito avrebbe il suo peso e sarebbe di maggiore importanza, ma questo non è il caso; e spero che, dopo tutte le osservazioni da me fatte, non possa più cadere dubbio che codesta pretesa immobilizzazione che fa tanta paura all'onorevole Lovito, per molti interessi sarà di vantaggio, per altri avrà nessuna conseguenza di danno o ne avrà di così piccole che non è lecito, in confronto dell'interesse gravissimo dello Stato, accettare la proposta di non ammettere i ricevitori provinciali, mezzo intermedio di coazione, che facilita l'esazione, semplifica il servizio, e diminuisce d'assai la spesa anche per lo Stato il quale non avrà punto da avere a contare con otto mila esattori, ma solo con pochi ricevitori i quali radunano le esazioni dei singoli esattori.

Mi limito a queste osservazioni perchè a quest'ora credo che la Camera non vorrebbe udire lunghi discorsi.

MINISTRO PER LE FINANZE. Noterò solo alla Camera che propriamente le osservazioni dell'onorevole Lovito non riguardano l'articolo 75. Capisco che egli ha svolto delle osservazioni generali, intendendo di estenderle a tutto il titolo, ma quelle cose che egli disse relativamente alla cauzione e al modo di nomina, trovano sede negli articoli 77 e 78 e non hanno che fare cogli articoli 75 e 76; perchè sono certo che anche l'onorevole Lovito, che ha veduto funzionare i ricevitori provinciali, non è per nulla contrario all'articolo 75, e per conseguenza anche all'articolo 76.

Io proporrei quindi che si cominciasse a votare que-

sti due articoli, sui quali non c'è controversia, salvo a riaprire questa discussione sugli articoli 77 e 78. È una specie di mozione d'ordine che io fo; perchè altrimenti noi discutiamo una cosa i cui effetti non trovano luogo in questi articoli.

PRESIDENTE. L'onorevole Pancrazi ha facoltà di parlare.

PANCRAZI. Mi permetterà la Camera che, come deputato appartenente a provincie dove i ricevitori non esistono, dichiaro che l'istituzione di questi nuovi uffici invece di semplificare il sistema delle esazioni, lo rende sempre più gravoso, e fa sì che il denaro pubblico prima di giungere nelle casse dello Stato soffra la detrazione di tanti svariati lucri. La Commissione e l'onorevole ministro dicono, che da questo ne deriverà una sorveglianza per gli esattori, ma dopo la costituzione dell'intendenza di finanza, la sorveglianza si potrebbe anche esercitare per mezzo degli intendenti.

Io comprendo l'istituzione dei ricevitori provinciali, come si prefiggeva l'onorevole Minghetti nel 19 marzo 1863, il quale dava loro anche il servizio di tesoreria; ma non posso comprendere l'istituzione dei ricevitori provinciali, ai quali non si dà altro mandato che di ritirare dagli esattori il danaro e riversarlo nelle casse delle tesorerie.

Nelle provincie meridionali, dove esistono i ricevitori provinciali, questi fanno il servizio della tesoreria. Nelle provincie venete a me non consta che i ricevitori provinciali abbiano il servizio di tesoreria; ed in verità, se non hanno questo onere, l'ufficio di ricevitore è una vera abbazia vescovile.

Nel modo come si vogliono istituire questi ricevitori nelle provincie ove attualmente non sono, atteso la forte cauzione di un sesto dell'incasso della esazione annuale delle imposte erariali e sovrimeposte comunali e provinciali (cauzioni che importano da 1 a 2 milioni), egli è certo che non potranno concorrere all'ufficio di ricevitore che dei rappresentanti della Banca Nazionale. Ed in queste provincie la Banca Nazionale ha pure il servizio di tesoreria, e sarà impossibile che si faccia il controllo tra due agenti del medesimo istituto; e la Banca Nazionale, cui non volevasi affidare il servizio di tesoreria, non sarà improbabile che abbia le ricevitorie provinciali. Egli è per questo che io trovo non necessaria l'istituzione dei ricevitori provinciali, a meno che non si affidi ai ricevitori provinciali il servizio di tesoreria.

LOVITO. Io ho bisogno di rispondere una parola sola all'onorevole ministro delle finanze. Egli disse che non era qui il luogo di fare questa questione, ma bensì all'articolo 77.

L'onorevole ministro ha riflettuto bene ed esattamente che io non faceva solo un appunto sul modo come sono nominati i ricevitori, ma io parlava della istituzione dei ricevitori medesimi fatta a quel modo,

vale a dire a cauzione del sesto che corrisponde ad una cifra enorme, che immobilizza una quantità di capitali, immobilizzazione intorno alla quale le risposte dell'onorevole Villa Pernice non mi hanno persuaso.

Ma io diceva di più: io faceva un'altra osservazione relativamente all'istituzione dei ricevitori provinciali, ed intorno a questa l'onorevole Villa-Pernice non ha detto nulla.

Io diceva: attualmente in varie provincie dello Stato voi avete che i ricevitori generali fanno anche il servizio del Tesoro. Ed io non so per qual ragione in virtù di questa legge dovete avere i ricevitori provinciali, i quali o pagati in un modo o pagati nell'altro, sono pagati sempre dai contribuenti, e poi dovete avere ancora tesorieri per ciascuna provincia, i quali tesorieri debbono essere obbligatoriamente quelli che saranno garantiti, o delegati dalla Banca? Questo è ciò che ho detto, ed intorno a questo l'onorevole Villa-Pernice non ha risposto nulla.

Ma occorre che io rilevi, con una sola osservazione, quello che egli diceva a riguardo dei ricevitori provinciali e circondariali esistenti nelle provincie napoletane.

I ricevitori circondariali e generali danno una cauzione che non va alla misura estrema, impossibile ed assurda, a cui la porta questa legge, perchè nelle leggi del Napoletano come nella massima parte della legislazione del regno d'Italia la fiducia si conferisce a tutti coloro che maneggiano gli interessi dello Stato, non in ragione dei quattrini che essi posseggono e per la cauzione che essi danno, ma per la garanzia morale che essi presentano, la quale è superiore ancora alla materiale. Io vi domando, per esempio, signori, quale è la garanzia che danno i conservatori delle ipoteche colla legge del regno d'Italia? Ma i conservatori delle ipoteche forse maneggiano interessi che sono minori di quelli che maneggiano i ricevitori provinciali e gli esattori? Ed i notari che danno una cauzione? Un notaio che domani, con un istrumento a capriccio, vi potrà far venduto il palazzo della Signoria! Vi danno essi forse una cauzione adeguata agli interessi che essi maneggiano? Ma niente affatto. Questo significa rovesciare tutti i principii della legislazione. Allora non ci sono più impiegati; allora non si può aver fede in altro che nella cauzione immobilizzata. Erano queste le riflessioni che io volevo fare.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Allora porrò ai voti l'articolo 75.

(Dopo prova e controprova è ammesso.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE E ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Bonghi a presentare una relazione.

BONGHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per modificazioni ad alcuni articoli del Codice penale e della legge sulla stampa. (V. Stampato n° 44-45-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

Voci a sinistra. A domani! a domani!

Voci a destra. Avanti! avanti!

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola per fare una proposta.

PRESIDENTE. Io interrogherò la Camera per sapere, se desidera andare fino alla fine del titolo IV.

Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io supponeva che la seduta finisse, ma se continua, sono pronto a prender parte alla discussione.

Voci. A domani! a domani!

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, si può rimandare a domani la discussione su questo progetto di legge.

L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'altro giorno ho presentato un progetto di legge relativo all'estensione alle provincie venete della legge generale sulla tassa di manomorta e sulle carte da giuoco, come era stato reclamato da alcuni deputati ed anche dalla Commissione d'unificazione legislativa nel Veneto. Presentando quel progetto di legge, mi sono dimenticato di chiedere che fosse trasmesso alla stessa Commissione che ha già riferito alla Camera intorno all'unificazione legislativa nel Veneto. Per conseguenza faccio ora la domanda che non ho rivolto allora. (*Rumori di conversazioni — Moltissimi deputati sono scesi nell'emiciclo per uscire*)

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze chiede che sia trasmesso alla Commissione, che ha riferito sul progetto di legge per l'unificazione legislativa nel Veneto, il progetto di legge che ha presentato giorni sono per l'estensione alle provincie venete della legge generale sulla tassa di manomorta, e sulle carte da giuoco.

Se non vi sono opposizioni, questa proposta dell'onorevole ministro delle finanze si intenderà approvata.

(È approvata.)

Ora debbo comunicare alla Camera tre domande di interpellanze.

Prima di tutto c'è una interpellanza sottoscritta dagli onorevoli Branca, Arnulfi, Lanzara, Landuzzi, Billia Paolo, Pizzoli, Borruso, Toscano, Ercole, così concepita:

« I sottoscritti domandano di fare una interpellanza al ministro delle finanze sulla tassa del macinato. »

Poi ve n'è un'altra presentata qualche tempo fa dal-

l'onorevole Leardi, il quale chiede di muovere una interpellanza all'onorevole signor ministro delle finanze « sull'esecuzione delle leggi 26 luglio 1868 e 31 dicembre 1870, riguardanti il riparto dell'imposta fondiaria nel compartimento ligure piemontese. »

E per ultimo c'è un'altra interpellanza sottoscritta dall'onorevole Alli-Maccarani, diretta all'onorevole ministro delle finanze, la quale è del seguente tenore:

« Se egli abbia considerata la convenienza di assegnare una congrua indennità di alloggio, almeno per alcune categorie d'impiegati delle amministrazioni centrali, che devono trasferirsi a Roma, da continuare tale indennità fino a che quella città non sia provvista di nuovi quartieri sufficienti a corrispondere all'aumento di popolazione (*Ilarità e movimenti diversi*) che va verificarsi colà al seguito dello stabilito trasporto della capitale. »

Prego l'onorevole ministro per le finanze a dichiarare se e quando intenda rispondere a queste interpellanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Rispetto a quest'ultima, rispondo che io non veggio ancora l'opportunità di provvedere intorno all'argomento sul quale mi s'interroga, e con ciò ho già bell'e risposto.

Quanto a quella relativa al macinato, mi pare che, trattando i provvedimenti finanziari, ne stiamo già discutendo discretamente nel Comitato, e se ne dovrà discutere anche nella Commissione. Quindi io proporrei che la si rimandasse alla discussione della legge dei provvedimenti finanziari.

Riguardo a quella relativa all'applicazione dell'imposta fondiaria, io sono agli ordini della Camera e dell'onorevole deputato Leardi. Però, se, come ho sempre detto circa le interpellanze, mi si facesse conoscere prima il soggetto speciale intorno a cui mi si vuol interpellare, probabilmente la domanda e la risposta da farsi pubblicamente potrebbero avere luogo in modo più conveniente e più chiaro per la Camera, la quale perderebbe anche minor tempo.

Quindi, quanto a questa, io proporrei che fosse rinviata dopo che egli le avesse fatto conoscere i punti speciali.

PRESIDENTE. Interrogherò l'onorevole Leardi quando sarà presente.

MINISTRO PER LE FINANZE. In quanto all'interpellanza dell'onorevole Alli-Maccarani, io dichiaro che finora non ho considerata l'opportunità di assegnare delle indennità.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole ministro è disposto a rispondere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Per ora ho bell'e risposto.

PRESIDENTE. Perdoni, l'onorevole Alli-Maccarani ha presentata una formale interpellanza, ed ella deve dichiarare se e quando intenda rispondere.

TORNATA DEL 30 MARZO 1871

MINISTRO PER LE FINANZE. Per me sono agli ordini della Camera.

(Voci confuse — I signori deputati escono.)

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Discussione del progetto di legge per disposizioni

relative alla Corte di cassazione per la provincia di Roma;

2° Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette;

3° Discussione della relazione sul numero dei deputati impiegati;

4° Discussione del progetto di legge sull'ordinamento forestale.